

STATUTO E.S.P.E.R. srl Società Benefit

Articolo 1. Denominazione.

È costituita una società a responsabilità limitata denominata "E.S.P.E.R. srl società benefit".

Articolo 2. Sede.

La società ha sede in Torino.

Articolo 3. Durata.

La società è contratta a tempo indeterminato.

Articolo 4. Oggetto.

Ai sensi e per gli effetti della legge **28 dicembre 2015, n. 208, articolo unico, commi 376-384 s.m.i.**, la società, oltre allo scopo di dividere gli utili, persegue le seguenti finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interessi.

La società pertanto ha un oggetto plurimo costituito dalle seguenti attività nei limiti di legge e previo rilascio di ogni autorizzazione, abilitazione e licenza previste dalla legge:

1 - Attività con scopo di lucro:

- le attività proprie di società di ingegneria e pertanto l'assunzione e l'espletamento di incarichi per lo studio, la ricerca, la consulenza, la progettazione e la direzione lavori in ogni settore dell'ingegneria, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'agricoltura, dell'industria, dell'economia, dell'organizzazione aziendale ivi compresi i piani di sicurezza ed i controlli di qualità in Italia ed all'estero per conto di persone fisiche, società, enti privati e pubblici anche internazionali;
- la promozione culturale e la collaborazione tra studiosi e tecnici delle diverse discipline per studi, progetti e piani di programmazione nel settore pubblico e nel settore privato;
- la commercializzazione e lo sviluppo di programmi e servizi informatici e tecnici in genere;
- l'assunzione e lo svolgimento di attività di programmazione, di gestione e di direzione e controllo lavori e della corretta esecuzione dei servizi, per conto di committenti pubblici in Italia e all'estero;
- la partecipazione ad associazioni temporanee d'impresa, consorzi e società aventi per oggetto le attività di cui ai punti precedenti e/o attività di esecuzione lavori.

2 - Attività di beneficio comune:

lo svolgimento di attività il cui obiettivo è quello di generare un misurabile valore sociale, con particolare riguardo alla tutela dell'ambiente, in specifico mediante una sempre maggiore diffusione di buone pratiche nel settore della riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti nel pubblico interesse tramite l'organizzazione di seminari e convegni, la pubblicazione e diffusione gratuita dei relativi atti, di studi, ricerche e/o newsletter, e per creare le premesse per il mantenimento di risultati stabili e soddisfacenti attraverso la sempre maggiore diffusione ed adozione di tali buone pratiche.

Essa, nell'esplicazione dello scopo sociale, può compiere tutte quelle operazioni mobiliari o immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie o di partecipazione anche azionaria ad altre società aventi oggetto affine, analogo o comunque connesso al proprio (non ai fini del collocamento) che direttamente o indirettamente si manifestino opportune per il conseguimento dei fini sociali, compreso il rilascio di garanzie reali o personali anche nell'interesse e/o a favore di terzi funzionalmente connesse con l'oggetto sociale, che siano ritenute anche soltanto utili dall'organo amministrativo, con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio e di quelle di cui al d. lgs. 1° settembre 1993 n. 385, nonché di quelle altre che risultino vietate dalla presente o futura legislazione.

Articolo 5. Capitale.

Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila). Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 ss. c.c. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul

capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis, comma 2 c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Salvo diversa deliberazione assembleare i versamenti effettuati dai soci sono infruttiferi.

Articolo 6. Domiciliazione.

Il domicilio dei soci cui sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Articolo 7. Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

Il socio che intende vendere o comunque trasferire a titolo oneroso la propria partecipazione a non soci dovrà comunicare la propria intenzione a mezzo lettera raccomandata o pec con avviso di ricevimento all'organo amministrativo, con l'indicazione delle generalità del cessionario. L'organo amministrativo, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della raccomandata o pec, comunicherà l'intenzione di vendita, con le generalità del cessionario, agli altri soci, che dovranno manifestare il proprio gradimento, anche mediante consultazione scritta, e il gradimento si intende concesso ove abbiano espresso voto favorevole tanti altri soci che rappresentino la maggioranza delle quote da essi portate.

L'organo amministrativo dovrà comunicare, con lettera raccomandata o pec inviata all'indirizzo risultante dal Registro delle imprese, al socio la decisione sul gradimento. Qualora entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento da parte dell'organo amministrativo, al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione.

Articolo 8. Morte del socio.

In caso di morte di uno dei soci le quote si consolideranno in capo agli altri soci i quali dovranno liquidare la quota del socio defunto agli eredi sulla base delle norme di legge.

Articolo 9. Recesso.

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni indicate nell'art. 2473 c.c., nel caso di aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, di cui all'art. 2481 bis c.c., nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater c.c., qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento. Il diritto di recesso spetta inoltre in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Essendo la società contratta a tempo indeterminato, i soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, fermo il preavviso di cui all'art. 2473 c.c..

Articolo 10. Esclusione.

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'art. 2466 c.c. può avere luogo:

- a) per l'interdizione o l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- b) qualora il socio, senza il consenso degli altri soci, eserciti per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società direttamente o a mezzo di soggetti interposti; a tal fine si considerano in ogni caso soggetti interposti, salva la possibilità di provare la qualità di soggetto interposto di altre persone, i parenti in linea retta ed il coniuge nonché le società nelle quali il socio detenga una quota di partecipazione del capitale ovvero rivesta la carica di amministratore;
- c) qualora l'organismo di vigilanza dovesse rilevare il mancato rispetto al codice etico della società da parte di un socio direttamente o a mezzo di soggetti interposti; a tal fine si considerano in ogni caso soggetti interposti, salva la possibilità di provare la qualità di soggetto interposto di altre persone, i parenti in linea retta ed il coniuge nonché le società nelle quali il socio detenga una quota di partecipazione del capitale ovvero rivesta la carica di amministratore;

- d) in caso di inadempimento o impossibilità di adempimento del conferimento d'opera o di servizi eventualmente effettuato da un socio;
- f) in caso di scomparsa o dichiarazione di assenza del socio ai sensi degli artt. 49 e segg. del Codice Civile ovvero qualora questi per almeno 2 anni consecutivi non eserciti alcun diritto sociale ad esso spettante;
- g) in caso di fallimento del socio.

3. L'esclusione, quando non opera di diritto, deve essere deliberata dagli amministratori. ovvero con decisione adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, non computandosi in tale maggioranza la quota posseduta dal socio da escludere. Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro socio o dell'organo amministrativo.

Articolo 11. Liquidazione delle partecipazioni.

Nelle ipotesi previste dagli artt. 8 e 9, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale. Si applicano le disposizioni dell'art.

2473 c.c., tenuto conto che per la determinazione del valore di mercato della partecipazione occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società ed alle sue prospettive reddituali.

Articolo 12. Unico socio.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, o si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori o l'unico socio, devono effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 2470 c.c.

Articolo 13. Amministratori.

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina: a) da un amministratore unico; b) da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina; c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora siano nominati tre o più amministratori, senza indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione. Gli amministratori possono essere anche non soci. Si applica agli amministratori e soci il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c. Gli amministratori non possono quindi assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell'assemblea dei soci. Per quanto riguarda l'eventuale violazione del divieto di concorrenza, si farà riferimento all'attività di servizi e consulenza alle imprese ed enti pubblici nel campo della gestione integrata dei rifiuti svolta sia in forma di lavoro autonomo che dipendente ed anche all'attività di consulenza, progettazione e direzione dell'esecuzione dei contratti e dei lavori effettivamente e concretamente svolta in precedenza dalla ESPER in ambito nazionale. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni procurati alla società ed agli altri soci.

Articolo 14. Durata in carica degli amministratori

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Essi sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, ma complessivamente non costituenti la metà dei consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prima assemblea successiva. Se, invece, per qualsiasi causa, viene meno almeno la metà dei consiglieri, si applica l'art. 2386 c.c.

Articolo 15. Consiglio di amministrazione.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente; ad esso spetta convocare il consiglio, fissarne l'ordine del giorno, coordinarne i lavori e provvedere affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. Il Presidente può convocare il consiglio quando lo ritiene opportuno; deve inoltre convocarlo quando lo richiede almeno un quarto dei Consiglieri.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 16. Poteri dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c. Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina

i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro. Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 17. Rappresentanza.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. La

rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 18. Compensi degli amministratori.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 19. Organo di controllo.

La società può nominare il collegio sindacale o il revisore. Nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Articolo 20. Composizione e durata.

L'organo di controllo può essere unipersonale o collegiale, ed in tal caso, il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Anche il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio. Si applicano al collegio sindacale le norme previste dagli artt. 2397 s.s. c.c. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. Il loro compenso è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 21. Cause di ineleggibilità e di decadenza.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

Articolo 22. Cessazione dalla carica.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 23. Competenze e doveri del collegio sindacale.

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, comma 1, c.c. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Articolo 24. Revisore.

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società

nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci. Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2409 ter e 2409 sexies c.c. Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429, comma 2, c.c..

Articolo 25. Decisioni dei soci.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) la proposta di ammissione a procedure concorsuali e la decisione di emettere titoli di debito.

Articolo 26. Diritto di voto.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma 5, c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 27. Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto.

Salvo quanto previsto nel successivo art. 28, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione, sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione e dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, predisposti in ogni caso dall'organo amministrativo, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Spetta all'organo amministrativo raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori, sindaci e revisori, se nominati, indicando: - i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato; - la data in cui si è formata la decisione, che coincide con lo spirare del termine di 30 giorni, o con lo spirare del diverso termine indicato nel testo della decisione per la conclusione del procedimento di cui sopra; - eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci. Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente Articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 28. Assemblea.

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente art. 25, lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio. L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 29. Svolgimento dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: - che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; - che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente art. 28, u. c.) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 30. Deleghe.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da un non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha

effetto anche per la seconda convocazione. La delega non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 31. Verbale dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 32. Quorum costitutivi e deliberativi.

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Nei casi previsti dal precedente art. 25, lettere d), c), e) ed f) è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 76% (settantasei per cento) del capitale sociale. Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino le stesse maggioranze di cui al presente articolo. Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'art. 2368, c. 3, c.c.

Articolo 33. Bilancio e utili.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere presentato ai soci, per l'approvazione da parte dell'assemblea, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, il bilancio può essere presentato ai soci, per l'approvazione, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli amministratori, in tal caso, sono tenuti a segnalare, nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c., le ragioni della dilazione. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, e dedotta un'ulteriore percentuale determinata dai soci in sede di approvazione del bilancio annuale, ma non inferiore al 10% (dieci per cento), da destinare al finanziamento delle attività di beneficio comune di cui all'articolo 4.2. del presente statuto, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 34. Modello di organizzazione societaria.

La società ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo della società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. ed in particolare, al termine della propedeutica attività di *audit* interno, la società potrà istituire un organismo di vigilanza ai sensi del suddetto D.lgs. 231/2001 e s.m.i. e di un garante dell'applicazione del Codice Etico dotati di autonomi poteri di iniziativa e di controllo a cui dovrà essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di cui al suddetto D.lgs 231/2001 e s.m.i. e di curare il loro aggiornamento.

Articolo 35. Disposizioni sulle Società Benefit

L'organo amministrativo, ferma restando in capo al medesimo la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi globali e la fissazione delle strategie della società, con particolare riguardo allo scopo di beneficio comune, dovrà amministrare la società medesima in modo da

bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune indicate nell'oggetto sociale e gli interessi ad esse sottesi conformemente a quanto previsto dallo statuto. Lo stesso organo amministrativo, fermo quanto disposto dal Codice Civile, potrà svolgere le funzioni e i compiti strumentali al perseguimento delle finalità di beneficio comune, ovvero potrà individuare il soggetto o i soggetti responsabili (denominato Responsabile o Responsabili dell'Impatto) cui affidare le predette funzioni e compiti, che potranno esser anche procuratori e/o altri soggetti, anche non dipendenti della società, all'uopo nominati. Questi ultimi risponderanno della mancata attuazione degli scopi di beneficio comune nei limiti dei poteri loro conferiti e potranno coinvolgere organi interni o esterni alla società per valutare la destinazione dei fondi riservati alle attività di beneficio comune ai sensi del precedente art. 33 e per collaborare alla rendicontazione dei fondi già utilizzati per tali attività ai fini della relazione di cui al successivo paragrafo.

La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione ed in particolare sia una sezione dedicata alla descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate per perseguire tali obiettivi nell'esercizio di riferimento che una sezione dedicata alla esplicitazione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale "B Impact Assessment" (BIA) o di eventuali futuri adeguamenti ed integrazioni di tale standard.

Articolo 36. Scioglimento e liquidazione.

La società si scioglie per le cause previste dall'art. 2484 c.c. Si applicano le norme degli articoli 2484 ss. c.c..

Articolo 37. Clausola compromissoria.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina, in via irrituale, secondo equità. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell'arbitro. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 9.

Articolo 38. Rinvio

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge.